

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

PROT. PG.2015.557035

DEL 4 AGOSTO 2015

Al Comune di XXX
c.a XXXXX
Responsabile del Settore Urbanistica – edilizia privata

INVIATO TRAMITE PEC

Oggetto: Installabilità di impianto a biomasse all'interno di un interporto

1. Con nota del 9 luglio 2015 il Comune di xxxxx ha chiesto un parere in merito alla localizzazione di impianti a biomasse nel polo funzionale “Interporto xxxxxxxx” in Comune di xxxxxx, ai sensi di quanto previsto nella DAL 51/2011.

In particolare vengono posti due quesiti: il primo riguarda la possibilità di insediare nuovi motori cogenerativi alimentati a biomasse all'interno della zona interportuale xxxxx localizzata nel comune di xxxxx; il secondo, la possibilità di subordinare la realizzazione dell'impianto alla verifica che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo da parte delle società proponenti.

Il primo quesito, in particolare, deriva dal fatto che il comparto indicato rientra, ai sensi della L.R. n. 20/2000, tra i “Poli funzionali” e tali ambiti non sono indicati tra le aree idonee alla localizzazione di impianti cogenerativi alimentati a biomasse.

In relazione a tale quesito si forniscono le seguenti precisazioni, sentite le D.G. Attività produttive, Ambiente ed Agricoltura, rimanendo fermo che la competenza alla valutazione nel merito dei singoli impianti è esclusivamente del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011 e nelle sue prerogative di governo del territorio.

2. In premessa occorre considerare che con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 la Regione Emilia-Romagna ha regolato i criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.

La delibera è improntata a quanto stabilito dal paragrafo 17.1. del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, che consente alle Regioni, in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003, di individuare le aree non idonee, quelle nelle quali la localizzazione degli impianti è subordinata a limiti e condizioni nonché gli ambiti nei quali favorire dette localizzazioni.

L'individuazione di tali aree ed in particolare di quelle non idonee è stata operata dalla Regione attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

L'individuazione delle aree "non idonee" effettuata con la DAL n. 51/2011, ha carattere esaustivo, in quanto ai sensi del punto 1.2. delle Linee guida nazionali *"Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17"*.

Tale riserva operata dalle norme nazionali in capo alle Regioni, ripetutamente confermata dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, comporta che dalla pubblicazione della Delibera richiamata (avvenuta il 5 agosto 2011) si applicano esclusivamente le previsioni della delibera stessa⁽¹⁾ e si devono considerare superati (e preclusi per l'avvenire) criteri localizzativi e limiti posti dalla pianificazione urbanistica e territoriale.

La limitazione della possibilità per gli enti locali di stabilire disposizioni in materia discende dal particolare favore che l'ordinamento riconosce alle fonti rinnovabili, in considerazione del fatto che occorre assicurare un corretto equilibrio tra l'esigenza di tutela ambientale e paesaggistica del territorio e la necessità di un efficiente approvvigionamento energetico. Da ciò discende che gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sebbene impianti produttivi, godono di un regime di particolare favore, tanto da essere classificati dalle norme

⁽¹⁾ Come previsto al punto 6 del paragrafo 1 dell'allegato alla DAL n. 51/2011

vigenti ⁽²⁾ come impianti di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ubicabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e senza la necessità di specifica variante.

3. Come si è accennato in precedenza, per facilitare ed accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti a biomasse la Regione con la DAL n. 51/2011 ha individuato oltre alle aree non idonee (sub lett. A), talune aree considerate idonee alla localizzazione degli stessi nel rispetto di taluni specifici requisiti (sub lett. B. e C), nonché aree ritenute idonee alla localizzazione di impianti senza condizioni (sub lett. D), fatta salva l'unica esigenza, valevole per qualsiasi impianto di tale natura, del rispetto delle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera e del possibile cumulo di impianti (sub lett. E).

Per gli impianti alimentati a biomasse (anche in assetto cogenerativo), in particolare, sono considerate **idonee senza limitazioni le aree agricole e le "zone produttive"**. Queste ultime, secondo l'impianto normativo della L.R. n. 20 del 2000, sono costituite dagli ambiti – comunque denominati – individuati dalla pianificazione urbanistica e destinati alla localizzazione di quelle attività produttive che non risultino compatibili con gli insediamenti residenziali e con gli spazi ed edifici collettivi.

Quanto ai cosiddetti "Poli funzionali", di cui all'art. A-15 dell'allegato alla L.R. n. 20 del 2000, occorre osservare che si tratta di ambiti aventi le più diverse caratteristiche funzionali (ospedali, centri commerciali, porti, aeroporti, grandi impianti sportivi e per lo spettacolo, parchi di divertimento, poli logistici e interporti) caratterizzati - e per questo considerati unitariamente dalla legge - dalla rilevante specializzazione degli stessi e dalla forte attrattività di persone e merci ⁽³⁾.

Appare dunque evidente che un interporto, se per gli aspetti appena ricordati rientra certamente tra i poli funzionali (ed in particolare nell'ipotesi di cui all'art. A-15, comma 2, lett. C), ai nostri fini deve essere considerato come una zona produttiva, di cui possiede comunque le caratteristiche sopra ricordate.

In ogni caso – quand'anche si ritenesse, per mera ipotesi, che gli interporti non rientrino nella nozione di aree produttive - occorre sottolineare che gli ambiti del territorio comunale non indicati, né tra quelli non idonei alla localizzazione di detti impianti né tra quelli senz'altro idonei alla stessa, devono essere oggetto di una specifica valutazione caso per caso delle

⁽²⁾ Decreto Legislativo n. 387/2003, art. 12 comma 1

⁽³⁾ Tali caratteristiche richiedono alla pianificazione una particolare cura nella loro localizzazione e disciplina, per assicurarne la piena accessibilità ed evitare che diventino causa di gravi impatti sul traffico, mitigarne gli effetti negativi sull'ambiente, ecc.

caratteristiche dell'impianto e della sua compatibilità con gli usi in essere, con specifico riferimento alle prescrizioni circa le emissioni in atmosfera ed in considerazione del possibile cumulo degli impianti (evitando, per altro, la dispersione insediativa degli impianti).

In sintesi, alla luce di quanto sopra esposto (e senza entrare nel merito della valutazione dell'accogliabilità o meno delle specifiche istanze all'esame dell'Amministrazione procedente) si ribadisce che:

- un comparto non può considerarsi, in quanto “polo funzionale”, non idoneo alla localizzazione di un impianto a biomasse ai sensi della DAL n. 51/2011;
- al contrario, un interporto, in quanto rientra certamente nella nozione di area produttiva, si deve qualificare come area idonea alla localizzazione di un impianto a biomasse ai sensi del paragrafo 4, lett. D, della DAL n. 51/2011;
- l'installazione di impianti a fonti rinnovabili non necessita di una specifica previsione negli strumenti urbanistici né può trovare in essi limitazioni localizzative o requisiti e condizioni diverse da quelle fissate dalla DAL n. 51/2011;
- l'eventuale diniego alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili in un ambito che la DAL n. 51/2011 non considera inidoneo dovrà essere basato su motivazioni specifiche, legate agli effetti negativi dell'impianto e dunque alla sua incompatibilità ambientale e territoriale.

4. In merito alla seconda richiesta – se la realizzazione dell'impianto possa essere subordinata anche alla verifica che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo⁽⁴⁾ da parte delle società proponenti – si evidenzia che tale limite all'installazione di impianti a fonti rinnovabili non è previsto dalla DAL n. 51/2011, bensì dalla pianificazione comunale, e pertanto si deve considerare soppresso dopo l'entrata in vigore di tali criteri localizzativi regionali.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo
Firmata digitalmente

⁽⁴⁾ Si evidenzia peraltro che il concetto di autoconsumo non corrisponde ad alcuna definizione normativa. Il Decreto Legislativo n. 79/1999, art. 2 comma 2 precisa infatti che: “**Autoproduttore** e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.